



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

PEC

Roma, 4 ottobre 2024

Ai Sigg.ri Commissari Straordinari
e Segretari Comunali dei Comuni di

ANZIO

NETTUNO

Al Sig. Presidente della Sottocommissione Elettorale
Circondariale di

ANZIO

e, p.c.: Alla Corte d'Appello di Roma -Ufficio di Presidenza

Alla Questura di Roma - Ufficio di Gabinetto

Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma

Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza
di Roma

CIRCOLARE N. 59-2024

OGGETTO: Turno elettorale straordinario nei comuni sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024, con eventuale turno di ballottaggio domenica 1 e lunedì 2 dicembre 2024.

Adempimenti in materia di propaganda elettorale.

In vista dello svolgimento del turno elettorale straordinario di cui all'oggetto nei comuni di Anzio e Nettuno, il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, con nota prot. n. 53361 del 4

pec: elettorale.prefrm@pec.interno.it – email: elettorale.pref_roma@interno.it



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

ottobre 2024 ha richiamato i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.

1) Delimitazione e assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale diretta

L'art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), com'è noto, ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.

Ciò premesso, **tra il 33° e il 30° giorno precedente quello della votazione**, e quindi **tra martedì 15 e venerdì 18 ottobre 2024**, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956 citata, devono essere individuati e delimitati, in ogni centro abitato con almeno 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati, assegnando tali spazi a ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione stessa.

Affinché i comuni siano posti in grado di assegnare gli spazi, la Sottocommissione elettorale circondariale di Anzio dovrà comunicare immediatamente le proprie decisioni (con i numeri d'ordine definitivi derivanti dal sorteggio/rinumerazione delle liste ammesse), oltre che alla scrivente Prefettura, anche ai comuni stessi.

2) Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi **da venerdì 18 ottobre 2024**, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

3) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Sempre **da venerdì 18 ottobre 2024**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, secondo comma, della citata legge n. 130/1975.

Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Capo dell'Amministrazione comunale.

4) Uso di locali comunali

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, ai sensi degli artt. 19, comma 1, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

5) Agevolazioni fiscali

Nei novanta giorni precedenti l'elezione, ai sensi degli artt. 18, comma 1, e 20, comma 2, della citata legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti/movimenti politici, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

6) Limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

L'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, ha introdotto limiti di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale e di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

Agli stessi comuni il medesimo articolo ha esteso l'applicazione di alcune disposizioni contenute nella citata legge n. 515/1993, come da ultimo modificata dalla anzidetta legge n. 96/2012, riguardanti, tra l'altro, il regime di pubblicità e controllo delle spese elettorali, la nomina del mandatario elettorale e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte di partiti, movimenti politici e liste.

7) Diffusione di sondaggi demoscopici

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi **a partire da sabato 2 novembre 2024**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

8) Inizio del divieto di propaganda

Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, **nel giorno precedente e in quelli della votazione**, e quindi **da sabato 16 a lunedì 18 novembre 2024**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, **nei giorni della votazione**, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici esclusivamente nelle bacheche poste in luogo pubblico, purché regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (vedi capitolo I, paragrafo 6, circolare a carattere permanente n. 1943/V dell'8 aprile 1980).

9) Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

L'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con l'ordinato afflusso e deflusso degli elettori.

Si ritiene, peraltro, che l'eventuale presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione (e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento dello scrutinio.

* * *

Ciò posto si invitano le SS.LL. al rispetto delle disposizioni suindicate nonché a dare immediata notizia dei contenuti della presente circolare ai Comandanti delle Polizie Locali, ai rappresentanti dei partiti e movimenti politici e agli organi di stampa ed emittenti radiotelevisive locali, per i profili di rispettiva competenza o interesse.

Il Dirigente dell'Ufficio Elettorale
(Leccisi)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Leccisi', written over the printed name.